



AVVISO PUBBLICO

ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI QUALIFICATI PER L'EROGAZIONE, MEDIANTE TITOLI SOCIALI, DI INTERVENTI A FAVORE DI MINORI O ALUNNI CON DISABILITA' .

OGGETTO DELL'AVVISO

L'oggetto è la costituzione di un albo di soggetti accreditati per l'erogazione mediante voucher di interventi di:

- a) assistenza educativa scolastica a favore dei bambini e degli alunni con disabilità frequentanti l'asilo nido, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di I grado, nonché la scuola secondaria di II grado e percorsi di formazione professionale nei termini e nelle modalità previste da Regione Lombardia;
- b) assistenza educativa domiciliare individuale da svolgere nei diversi contesti di vita del minore.

E' possibile accreditarsi per solo uno o per entrambi i servizi di cui sopra.

DESTINATARI DELL'AVVISO

Sono soggetti destinatari del presente avviso:

gli enti profit e non profit, in possesso dei seguenti requisiti:

A) capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

B) capacità tecnico professionale ed economica:

- di aver espletato almeno due servizi analoghi a quelli specificati nell'accREDITAMENTO richiesto negli ultimi tre anni, per un importo minimo di € 90.000,00 per l'assistenza scolastica e € 45.000,00 per l'assistenza domiciliare;

C) carta dei servizi

VALIDITA' DELL'ACCREDITAMENTO

Gli enti accreditati saranno inseriti in appositi albi.

La validità dell'accREDITAMENTO è individuata nel periodo 01/07/2018 – 31/08/2021.

Le domande di ammissione giunte dopo la scadenza prevista per la sua costituzione verranno, se idonee, inserite nell'albo entro 60 giorni dalla trasmissione della domanda.

IMPORTO DEL VOUCHER

L'importo orario del voucher, comprensivo di tutte le prestazioni richieste, è stabilito in **Euro 21,00 (IVA compresa)**

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE

L'ente interessato deve presentare la domanda secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato A).

La domanda, sottoscritta e resa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, deve essere corredata dal:

- dichiarazione dei requisiti (Allegato B)
- copia carta identità
- carta dei servizi

La domanda per la formazione del primo albo di soggetti accreditati deve pervenire **entro il giorno 14 giugno 2018 alle ore 24.00** ed essere indirizzata a: Comune di Malnate tramite PEC, al seguente indirizzo: comune.malnate@legalmail.it.

L'albo sarà costantemente aggiornato. E' pertanto possibile presentare la richiesta di accREDITAMENTO in qualsiasi momento fino alla scadenza di validità dell'accREDITAMENTO.

L'assenza di uno dei requisiti sopra indicati o la carenza della documentazione richiesta comporterà la non accettazione della domanda.

Il Comune di Malnate, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, potrà svolgere idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale. La valutazione delle domande verrà effettuata d'ufficio, mediante verifica della completezza delle dichiarazioni e della documentazione presentata.

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'ufficio procederà all'esame della documentazione pervenuta nei termini previsti e comunque non oltre 30 giorni dalla sua presentazione per la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo.

Le domande ritenute idonee saranno approvate determinazione del responsabile d'area e inserite nell'Albo.

Il rapporto sarà formalizzato con la sottoscrizione fra le parti di un "patto di accreditamento" da registrarsi in caso d'uso.

INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi al Comune di Malnate, Servizi Educativi – Tel. 0332 275284 / Servizi Sociali 0332 275291.

Il presente Avviso e la documentazione ad esso allegata sono integralmente pubblicati sul portale del Comune di Malnate.

ALLEGATI

Allegato A: Istanza di partecipazione

Allegato B: Dichiarazione requisiti

Il Responsabile d'Area
Antonella Pietri

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005



REQUISITI E MODALITA' PER ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI A FAVORE DI MINORI O ALUNNI CON DISABILITA' .

Art. 1 – Oggetto e validità

L'oggetto è la costituzione di un albo di soggetti accreditati per l'erogazione mediante voucher di interventi di:

- a) assistenza educativa scolastica a favore dei bambini e degli alunni con disabilità frequentanti l'asilo nido, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di I grado, nonché la scuola secondaria di II grado e percorsi di formazione professionale nei termini e nelle modalità previste da Regione Lombardia;
- b) assistenza educativa a favore di minori, da svolgersi a favore degli stessi nei diversi contesti di vita.

La validità dell'accREDITAMENTO è individuata nel periodo 01/07/2018 – 31/08/2021

Art. 2 - Descrizione dei servizi

Servizio di assistenza educativa asilo nido e scuola infanzia

Il servizio intende favorire il processo di integrazione e socializzazione dei bambini in collaborazione con le figure educative di riferimento, secondo gli specifici progetti di intervento e nel rispetto della normativa vigente. Il servizio è rivolto a minori residenti nel Comune di Malnate.

Servizio assistenza educativa scolastica

Il servizio intende favorire il processo di integrazione scolastica e sociale degli alunni in collaborazione con il personale docente, secondo gli specifici progetti di intervento e nel rispetto della normativa vigente. Il servizio è rivolto ad alunni residenti nel Comune di Malnate frequentanti le scuole del territorio o dei territori limitrofi.

Servizio di assistenza educativa minori

Il servizio di assistenza domiciliare prevede un intervento educativo, realizzato sulla base di progetti personalizzati, definiti dai servizi sociali comunali in collaborazione con i servizi territoriali referenti del caso. Il servizio è rivolto a minori residenti nel Comune di Malnate, che necessino di supporto educativo a domicilio o nel proprio contesto di vita.

Gli interventi di assistenza domiciliare vengono altresì previsti per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei confronti dei quali il decreto del Tribunale esplicita la necessità di sostegni educativi.

Potranno essere attivati incontri protetti, finalizzati a verificare e sostenere le capacità genitoriali e/o favorire la relazione genitori/figlio e i legami familiari.

Tutti i servizi di cui sopra prevedono sia ore destinate all'intervento diretto (con l'utenza), sia ore destinate all'attività indiretta. Nell'attività indiretta, sono comprese le ore necessarie alla formazione, alla programmazione, verifica, compilazione del PEI e gli incontri con gli operatori dei servizi.

Per particolari interventi di assistenza educativa, il servizio sociale potrà prevedere un monte ore aggiuntivo per specifiche attività.

Art. 3 – Modalità di erogazione del voucher

Il soggetto accreditato deve garantire i seguenti requisiti minimi:

- arco temporale di garanzia del servizio: tutto l'anno, ad eccezione dei giorni festivi, da lunedì a sabato, con un minimo di 1 accesso settimanale ed un massimo di 6 accessi settimanali;
- durata del singolo voucher: 1 ora (più voucher o frazioni di voucher possibili per i singoli accessi);

Art 4. - Valore economico del Voucher

Il singolo voucher corrisponde ad 1 ora di prestazione diretta ed ha valore di € 21,00 IVA compresa.

I costi relativi all'attività indiretta sono ricompresi negli importi orari previsti per il servizio.

Il Comune pagherà il servizio direttamente all'Ente accreditato.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, previo accertamento da parte del responsabile del procedimento delle prestazioni effettuate in termini di qualità e quantità rispetto a quanto previsto dal progetto educativo e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità della posizione contributiva dell'Ente accreditato. Ogni fattura dovrà essere emessa il mese successivo allo svolgimento delle prestazioni del mese precedente.

La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013.

L'Ente accreditato si impegna al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e successive modificazioni.

Art 5. - Modalità funzionamento del servizio

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei minori o degli alunni per i quali è richiesta la prestazione presentano domanda al Comune, compilando l'apposita modulistica.

In seguito all'istruttoria e sulla base delle risorse disponibili, sentite le scuole e/o i servizi referenti, viene elaborato il piano individuale di utilizzo del voucher, che viene condiviso con i richiedenti.

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale effettuano la scelta dell'Ente accreditato sottoscrivendo la richiesta di voucher.

Il Comune trasmette copia della richiesta di voucher al coordinatore dell'Ente accreditato prescelto, che lo restituisce sottoscritto per accettazione entro 5 giorni lavorativi, salvo un termine più breve stabilito per motivi di urgenza. Entro lo stesso termine l'Ente accreditato comunica al Comune le generalità dell'educatore individuato per l'intervento.

Ai genitori viene presentato l'educatore individuato per l'intervento e richiesto di sottoscrivere il Piano Individuale.

L'Ente accreditato ha l'obbligo di motivare per iscritto l'eventuale rifiuto dell'incarico; qualora il rifiuto si ripeta per tre volte nel corso del periodo di validità dell'albo, il Comune disporrà la cancellazione dell'Ente dall'Albo stesso.

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono per gravi e circostanziati motivi, chiedere il cambio del fornitore accreditato; la comunicazione scritta dovrà essere trasmessa al Comune, che informerà l'Ente accreditato con un preavviso di 10 giorni.

Art 6. - Personale

L'Ente Accreditato provvede all'espletamento del servizio di cui al presente avviso con personale adeguatamente qualificato con contratto di lavoro dipendente o altra tipologia prevista dalla normativa vigente in materia di lavoro.

Il personale dovrà essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

assistenza educativa scolastica

- laurea in scienze dell'educazione e formazione/pedagogia/psicologia o equipollente
- diploma di maturità magistrale o equipollente, con adeguata esperienza lavorativa documentabile (almeno 2 anni) in servizi analoghi;
- diploma di maturità con adeguata esperienza lavorativa documentabile (almeno 3 anni) in servizi analoghi;

assistenza domiciliare minori

- laurea in scienze dell'educazione e formazione/pedagogia/psicologia o equipollente
- diploma di maturità con adeguata esperienza lavorativa documentabile (almeno 5 anni) in servizi analoghi;

Deve inoltre avere le seguenti competenze e capacità:

- consapevolezza del proprio ruolo nei diversi contesti;
- sapersi relazionare correttamente con l'utente e la famiglia;
- lavorare in equipe con gli altri operatori e con le altre professionalità;
- individuare e segnalare criticità emergenti;
- fornire elementi utili sull'efficacia degli interventi rispetto al bisogno e al corretto utilizzo delle risorse;
- rispettare il piano individuale formulato a favore del minore dal Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori che non risultassero idonei al servizio.

Ogni soggetto accreditato deve garantire la presenza di un coordinatore del servizio, che dovrà collaborare con i referenti comunali, con i referenti delle istituzioni scolastiche e con le istituzioni territoriali per la programmazione, monitoraggio e verifica degli interventi.

Il Coordinatore dovrà essere in possesso di laurea e di almeno 4 anni di esperienza nel ruolo di coordinatore dei servizi in argomento.

Il coordinatore, al quale gli educatori si rivolgono per la gestione dei casi, deve garantire la reperibilità e nel caso di assenza dovrà essere nominato dall'ente un sostituto.

L'Ente accreditato assicura la formazione permanente del personale e la supervisione effettuata da professionisti con specifica competenza psicopedagogica.

Il nominativo ed il curriculum del coordinatore e del supervisore dovranno essere trasmessi al Comune, prima della stipula della convenzione.

Tutto il personale addetto non deve aver mai riportato condanna (con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale) per qualsiasi reato che possa incidere sul rapporto di fiducia sotteso alla corretta effettuazione del servizio da espletare, con particolare riferimento ai delitti dolosi "contro la moralità pubblica e il buon costume" di cui agli artt. 527 e 528 cod. pen., ai delitti dolosi "contro la persona" previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo XII, con esclusione del Capo II e delle Sezioni IV e VI del Capo III, e ai delitti dolosi "contro il patrimonio" previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo XIII. Si richiamano in particolare gli adempimenti di cui all'art. 2 d.lgs. 39 del 4 marzo 2014 (recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile"), in merito all'onere, posto a capo del datore di lavoro, di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale per il personale adibito ad attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Art. 7 - Misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

L'Ente accreditato in applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008, mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

Tutto il personale impiegato per l'espletamento dei servizi oggetto del presente avviso dovrà essere formato ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, a cura dell'appaltatore.

Art. 8 – Requisiti di qualificazione

I soggetti che vogliono accedere all'Albo devono avere i seguenti requisiti minimi:

- A) iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;
- B) per le cooperative sociali che gestiscono servizi educativi, l'iscrizione negli appositi Albi Regionali e/o Provinciali;
- C) condizione di regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale;
- D) possesso dei requisiti in ordine generale per la partecipazione a procedure di appalti pubblici, in quanto non sussistono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 2016 n. 50 e successive modificazioni;
- E) osservanza delle norme della Legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- H) osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- I) di aver espletato almeno due servizi analoghi a quelli specificati nell'accreditamento richiesto negli ultimi tre anni, per un importo minimo di € 90.000,00 per l'assistenza scolastica e € 45.000,00 per l'assistenza domiciliare;
- k) carta dei servizi;

Art. 9 - Continuità del servizio

Il soggetto accreditato si impegna a garantire la continuità operativa stabilizzando il personale per l'intera durata della convenzione limitando al massimo il turn-over.

In caso di assenza del proprio personale, l'Ente accreditato si impegna ad assicurare l'immediata sostituzione, fatte salve diverse intese con l'Ente Locale.

Art. 10 - Privacy

Il soggetto accreditato e tutto il personale, consapevoli che tratteranno nell'espletamento dei servizi dati personali anche sensibili, dovranno attenersi alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 11 - Verifiche

Per ciascun piano individuale, dovrà essere prodotta una relazione annuale, o su necessità, che illustri l'andamento degli interventi, al fine di monitorare e verificare gli stessi.

Art. 12 - Polizza

Il soggetto accreditato è responsabile in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia di proprietà comunale che di terzi.

A carico del soggetto accreditato rimane anche l'onere per la costituzione in giudizio eventualmente promosso da terzi per danni dallo stesso causati nello svolgimento delle prestazioni e, a tal fine, solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa.

A tali fini, il soggetto accreditato deve contrarre una assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'espletamento dei servizi in oggetto per danni arrecati a terzi (tra cui l'amministrazione comunale) con massimale almeno pari a € 3.000.000,00. Copia della polizza deve essere depositata in Comune prima della stipula della convenzione.

Art. 13 – Penalità e cancellazione dall'Albo

In caso di inadempienze agli obblighi assunti dal soggetto accreditato, in ordine alla qualità, quantità, e tipologia del servizio, ritenute lievi e non tali da dar luogo alla cancellazione dell'Albo, potrà essere applicata una penale, in relazione alla gravità delle violazioni contrattuali, da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 1.000,00.

Alla contestazione scritta, inviata dal responsabile dell'area tramite pec, l'Ente accreditato dovrà presentare le proprie controdeduzioni e ottemperare alla prescrizione violata, nonché rimuovere gli effetti perduranti della contestata violazione entro 5 giorni lavorativi.

La penale verrà trattenuta dalla prima liquidazione contabile.

Nel caso si verificassero complessivamente tre o più infrazioni nel corso del periodo di vigenza dell'albo, oltre ad applicare le penalità sopra previste, il Comune dichiarerà la cancellazione dall'Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei voucher, con semplice preavviso scritto, salvo ogni eventuale azione nei confronti del soggetto.

La cancellazione è prevista anche in caso di rifiuto dell'incarico reiterato per tre volte durante la vigenza dell'iscrizione all'Albo.

La cancellazione dall'albo comporta il divieto di ripresentazione della domanda di accreditamento e l'inibizione di una nuova iscrizione all'Albo per due anni.